



DETERMINA AFFIDAMENTO

DETERMINAZIONE del Direttore Generale N. 3 del 20/01/2020

OGGETTO: Procedura di valore superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa D&O per un anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Codice CIG: ZDE2B3D10A

- **Premesso** che si rende necessario l'acquisto di assicurazione "D&O DANNI AL PATRIMONIO" per l'attività svolta;
- **Visti gli articoli:**
 - 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
 - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto:**
 - lo Statuto di Metro S.r.l.
 - il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
 - il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
 - L'art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
- **Dato atto** che:
 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Considerato** che l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- **Dato atto** che:
 - è stato affidato allo Studio di Brokeraggio Assicurativo Inser S.p.A. la valutazione delle polizze attualmente attive al fine di individuare i margini di miglioramento delle coperture attuali e le eventuali offerte migliorative presenti su mercato;
 - lo Studio di Brokeraggio Assicurativo ha effettuato valutazioni sul programma assicurativo attuale e considerato che le polizze sottoscritte presentano una struttura adeguata di tutela del rischio, i massimali assicurati sono sufficientemente capienti a ricomprendere ipotesi di danni per responsabilità, che le garanzie accessorie richieste sono complete e diversamente articolate e che il premio risulta di buona economicità rispetto a situazioni di rischio analoghe;
 - considerato inoltre che il ricollocamento del rischio comporterebbe infatti non solo maggiori quote di danno a carico dell'Ente per effetto di maggiori franchigie e scoperti;
 - il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo.
- **Dato atto** che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce:
 - che, per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto. È stato affidato all'Inser S.p.A. la valutazione delle polizze attualmente attive al fine di individuare i margini di miglioramento delle coperture attuali e le eventuali offerte migliorative presenti su mercato;
 - Lo Studio di Brokeraggio Assicurativo ha effettuato valutazioni sul programma assicurativo attuale e ha verificato che le polizze sottoscritte presentano una struttura adeguata di tutela del rischio, e i massimali assicurati sono sufficientemente capienti a ricomprendere ipotesi di danni per responsabilità

- Lo Studio di Brokeraggio ha altresì verificato che le garanzie accessorie richieste sono complete e diversamente articolate e che il premio risulta di buona economicità rispetto a situazioni di rischio analoghe, il ricollocamento del rischio comporterebbe infatti non solo maggiori quote di danno carico dell'Ente per effetto di maggiori franchigie e scoperti ma esporre la società ad incrementi di costi per appendici che ampliano le aree assicurate in occasione di eventi;
 - Inoltre la Metro srl ha aderito nel mese di novembre ad un accordo con la CUC sia per il servizio di brokeraggio (la cui decorrenza sarà dalla data di scadenza del contratto in essere) sia per il servizio gare per l'individuazione di polizze assicurative. Tali procedure verranno svolte dalla CUC cumulativamente per le società partecipate. Si auspica infatti che la possibilità di presentarsi sul mercato richiedendo diversi prodotti assicurativi consenta alla CUC e di conseguenza alle partecipate di conseguire dei risparmi considerevoli a parità delle condizioni richieste.
 - La polizza proposta dalla compagnia assicurativa Chubb Insurance con sede in via F. Filzi 29, 20124 Milano Mi, C.F. e P.I. : 04124720964 risulta essere idonea alla copertura di rischio richiesta;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire una copertura assicurativa tipologia "D&O" adeguata;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
- **Dato** atto che l'appalto è stato registrato con CIG ZDE2B3D10A;
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di copertura assicurativa tipologia "D&O" emessa dalla compagnia assicurativa Chubb Insurance con sede in via F. Filzi 29, 20124 Milano Mi, C.F. e P.I. : 04124720964;
- 2) di impegnare la spesa di € 3.056,25 IVA compresa per il rinnovo della polizza e adeguamento premio in base al fatturato;
- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 4) Nell'ambito della gestione delle polizze, La Metro srl provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al Broker, il quale, in nome e per conto della Metro srl, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
- 5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Data 20/01/2020

Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Natali)